



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

VISTO il D.M. 17.01.2018 di Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» ed in particolare il punto 11.2.8 *Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 213 del 08 luglio 2015 con il quale sono state approvate le “Istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n. 284 del 06/11/2015** con il quale si è provveduto al rilascio alla Società **KIWA CERMET Italia S.p.a. con sede in Via Treviso, 32/34 San Vendemiano (TV)**, dell’autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato di cui al D.M. 14.01.08 p.11.2.8;

VISTO il punto 1. dell’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n. 284 del 06/11/2015** che fissava il periodo di validità dell’autorizzazione in cinque anni dalla data del **24/11/2015**;

VISTA l’istanza, pervenuta al prot. 3405 del 04/05/2020, della **KIWA CERMET Italia S.p.a. con sede in Via Treviso, 32/34 San Vendemiano (TV)**, volta all’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e gli effetti di essa sui procedimenti amministrativi che competono al Servizio Tecnico Centrale che, pur procedendo con la speditezza ed il rigore necessario, non può escludere che taluni atti e processi non risentano di rallentamenti o disagi all’utenza;

CONSIDERATO che il perseguimento dell'obiettivo principale ed eccezionale della tutela del bene primario della salute, impedendo fra l'altro gli ordinari spostamenti del personale del Servizio, non consente, al momento, di effettuare verifiche in loco o in situ.

CONSIDERATO, altresì, che in questa fase emergenziale il Servizio assicura comunque le attività di propria competenza con il massimo rigore e competenza, attraverso forme di lavoro "agile", con l'uso delle Tecnologie dell'Informazione o in modalità a distanza da parte del personale;

RITENUTO di richiamare, comunque il doveroso senso di responsabilità degli operatori del settore nell'assicurare, nei tempi emergenziali, il livello della prestazione che assicuri cura e qualità del servizio prestato ed autorizzato da questo Ufficio;

TENUTO CONTO della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed degli effetti degli atti amministrativi in scadenza di cui all'art. 103, DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

RITENUTO necessario assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, anche al fine di salvaguardare la necessaria continuità agli operatori del settore;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Centrale;

VISTO il parere favorevole espresso per via telematica in data **22/07/2020** dal Comitato appositamente istituito presso il Servizio Tecnico Centrale;

DECRETA

Art. 1

La società **KIWA CERMET Italia S.p.a. con sede in Via Treviso, 32/34 San Vendemiano (TV)**, nel seguito denominata "Organismo", è **autorizzata**, ai sensi delle disposizioni di cui in premessa, all'espletamento dei compiti relativi alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato, in conformità alle procedure depositate presso il Servizio Tecnico Centrale ed in armonia con le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale.

Art. 2

1. Ai fini dell'espletamento di tali attività il Direttore Tecnico dell'Organismo è il **Dott. Ing. Angelo Simonelli**.
2. Le attività di certificazione, di cui al precedente art. 1, sono svolte presso la sede dichiarata dall'Organismo durante l'istruttoria, cioè nei locali siti nel Comune di **San Vendemiano (TV), Via Treviso, 32/34**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in

premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente abilitazione l'organismo invia alla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale – la copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3

Le attività dell'Organismo sono svolte in conformità a quanto previsto dalle “Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008” approvate con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 213 del 08 luglio 2015.

Per qualsiasi modifica alle condizioni dichiarate dall'Organismo nell'istruttoria di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, decorre dal **24/11/2020** ed ha durata di cinque anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 5

Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto al § 9 delle “Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008”, l'inosservanza di quanto prescritto nel presente decreto.

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Massimo SESSA)

Il Dirigente della Div.I-STC
Ing. Emanuele Renzi